

BGE BGE 102 Ia 397 vom 1. Januar 1976

Bundesgericht (BGE), 1976-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_102_Ia_397

FR: BGE BGE 102 Ia 397 du 1 janvier 1976

IT: BGE BGE 102 Ia 397 del 1 gennaio 1976

Regeste

Regeste Gemeindeautonomie; Benützungsgebühren. 1. Vertretung der Gemeinde in Verwaltungsstreitigkeiten (E. 1). 2. Gemeindeautonomie: Autonomie der Tessiner Gemeinden hinsichtlich der Errichtung, der Organisation und der Verwaltung von Trinkwasserversorgungsbetrieben; direktes rechtliches Monopol solcher Betriebe (E. 3). 3. Ist ein von der Gemeindeexekutive - statt vom Gemeindegessetzgeber - erlassener Tarif eine genügende gesetzliche Grundlage? Frage offengelassen (E. 3). 4. Verwaltungsgebühren und Benützungsgebühren: a) Wie die Verbrauchstaxe stellt auch die Gebühr für den Anschluss ans Trinkwasserversorgungsnetz eine Benützungsggebühr dar (E. 5a); b) Anwendung des Kostendeckungsprinzips auf Verwaltungsgebühren, des Äquivalenz- oder Adäquanzprinzips auf Benützungsggebühren; Unterscheidungskriterien (E. 5b). 5. Benützungsggebühr und Beitrag. Unterscheidungskriterien im allgemeinen und für den besonderen Fall des Anschlusses an ein Versorgungsnetz (E. 6). 6. Kantonaler Entscheid, der den kommunalen Versorgungsbetrieb hindert, die ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen; Verletzung der Gemeindeautonomie im konkreten Fall. Kann die Gemeinde auf die Erhebung von Vorzugslasten verwiesen werden? Frage offengelassen (E. 7).

Regeste Autonomie communale; taxes d'utilisation. 1. Représentation d'une commune en justice dans les affaires administratives (consid. 1). 2. Autonomie communale: dans le canton du Tessin, les communes jouissent de l'autonomie pour établir, organiser et administrer un service de distribution d'eau potable; monopole de droit direct d'un tel service (consid. 3). 3. Un tarif adopté par l'autorité exécutive, au lieu de l'être par l'autorité législative communale, constitue-t-il une base légale suffisante? Question laissée ouverte (consid. 3). 4. Taxes administratives et taxes d'utilisation: a) comme la taxe de consommation, la taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau potable constitue une taxe d'utilisation (consid. 5a); b) principe de la couverture des frais, applicable aux taxes administratives, et principe de l'équivalence ou de l'adéquation, applicable aux taxes d'utilisation; critères de distinction (consid. 5b). 5. Taxe d'utilisation et contribution. Critère de distinction, en général et dans le cas particulier du raccordement à un réseau de distribution (consid. 6). 6. Décision cantonale qui empêche le service communal de s'acquitter de fonctions que lui confie la loi; violation de l'autonomie communale dans le cas concret. La commune peut-elle prélever une contribution de plus-value? Question laissée ouverte (consid. 7).

Regesto Autonomia comunale; tasse di utilizzazione. 1. Rappresentanza in giudizio di un Comune in vertenze di carattere amministrativo (consid. 1). 2. Autonomia comunale: nel Cantone Ticino i Comuni fruiscono dell'autonomia comunale per quanto concerne l'istituzione, l'organizzazione e l'amministrazione delle aziende di distribuzione dell'acqua potabile; monopolio legale diretto di tali aziende (consid. 3). 3. Una tariffa adottata

dall'esecutivo, anziché dal legislativo comunale, costituisce una base legale sufficiente? Questione riservata (consid. 3). 4. Tasse amministrative e tasse d'utilizzazione: a) come la tassa di consumo, la tassa d'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile costituisce una tassa d'utilizzazione (consid. 5a); b) principio della copertura dei costi, applicabile alle tasse amministrative, e principio dell'equivalenza o adeguatezza, applicabile alle tasse di utilizzazione; criteri distintivi (consid. 5b). 5. Tassa d'utilizzazione e contributo. Criteri distintivi in generale e nel caso concreto dell'allacciamento ad una rete di distribuzione (consid. 6). 6. Decisione cantonale che impedisce all'azienda comunale di svolgere le funzioni attribuite dalla legge; violazione dell'autonomia comunale nel caso concreto. Rinvio del Comune al prelievo di contributi di miglioria: questione lasciata aperta (consid. 7).

Erwägungen

E. 1

Vertretung der Gemeinde in Verwaltungsstreitigkeiten (E. 1).

E. 2

Gemeindeautonomie: Autonomie der Tessiner Gemeinden hinsichtlich der Errichtung, der Organisation und der Verwaltung von Trinkwasserversorgungsbetrieben; direktes rechtliches Monopol solcher Betriebe (E. 3).

E. 3

Ist ein von der Gemeindeexekutive - statt vom Gemeindegessetzgeber - erlassener Tarif eine genügende gesetzliche Grundlage? Frage offengelassen (E. 3).

E. 4

Verwaltungsgebühren und Benützungsggebühren: a) Wie die Verbrauchstaxe stellt auch die Gebühr für den Anschluss ans Trinkwasserversorgungsnetz eine Benützungsggebühr dar (E. 5a); b) Anwendung des Kostendeckungsprinzips auf Verwaltungsgebühren, des Äquivalenz- oder Adäquanzprinzips auf Benützungsggebühren; Unterscheidungskriterien (E. 5b).

E. 5

Benützungsggebühr und Beitrag. Unterscheidungskriterien im allgemeinen und für den besonderen Fall des Anschlusses an ein Versorgungsnetz (E. 6).

E. 6

Secondo il Consiglio di Stato, il tributo richiesto non è più una tassa (Gebühr), ma un contributo (Beitrag), perché commisurato al volume (o al valore) dell'edificio di cui è richiesto l'allacciamento. Ora, argomenta il Consiglio di Stato, per il prelievo di contributi è esclusivamente applicabile la legge sui contributi di miglioria dell'8 marzo 1971. Certo non è sempre agevole distinguere nettamente fra tassa d'utilizzazione e contributo. Secondo IMBODEN (Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung n. 412 I), vi è contributo e non tassa d'utilizzazione non solo quando l'utenza è dichiarata obbligatoria (assicurazioni sociali, assicurazioni cantonali contro gli incendi), ma anche quando il complesso delle cose oggetto dell'"utilizzazione" - sia questa spontanea o imposta - non può più identificarsi con un "istituto" (o un'"azienda"). Per quest'autore le tasse d'allacciamento ad una canalizzazione sono in realtà dei contributi. Ma le opinioni al riguardo sono, in dottrina e

nella giurisprudenza, divise. Così il Tribunale amministrativo del Canton Berna considera i tributi d'allacciamento a canalizzazioni comunali come vere e proprie tasse d'utilizzazione, esigibili al momento in cui l'allacciamento è effettuato (ZBl 66 (1965) pag. 372 e seg.; ZBl 73 (1972) pag. 204) e nega (MBVR 1964 pag. 355), appoggiandosi tra l'altro a FLEINER (Institutionen, 8a ed. pag. BGE 102 Ia 397 S. 405 417 e 425) e rifiutando le categorie più larghe di BLUMENSTEIN (System des Steuerrechtes, 2a ed., pag. 2 e MBVR 35 pag. 7), che esse rientrino nella categoria dei contributi. Per distinguere se il tributo d'allacciamento richiesto sia un contributo o una tassa d'utilizzazione, si deve esaminare, in un caso come il presente, se lo stesso possa essere imposto al proprietario del fondo già in virtù della semplice possibilità d'allacciamento che gli è offerta, ed indipendentemente dall'allacciamento effettivo, oppure se l'obbligo di solvere il tributo insorga solo al momento dell'allacciamento effettivo, considerato come prestazione dell'ente pubblico. Nel primo caso, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha già ammesso (cfr. DTF 92 I 455 /56, DTF 94 I 276 e sentenza inedita del 19 febbraio 1975 nella causa Comune di Malix contro Nüesch, consid. 4), si è di fronte ad un contributo di miglìoria (Vorzugslast), giustificato dal vantaggio particolare e realizzabile ridondante al fondo della costruzione dell'opera di canalizzazione; nel secondo caso (cfr. DTF 102 Ia 72) trattasi di una tassa d'utilizzazione corrispettivo della prestazione consistente nell'allacciamento (cfr. anche ZBl 74 (1973) pag. 323 consid. 2a). Ne discende che, ricorrendo nella fattispecie i presupposti propri alla seconda ipotesi, il tributo imposto ha da essere considerato alla stregua di una tassa d'utilizzazione.

E. 7

Il Consiglio di Stato, vietando per principio al Comune ricorrente di prelevare tributi di allacciamento per i nuovi stabili nella forma di tasse d'utilizzazione, commisurate all'importanza della prestazione effettuata ed all'interesse del contribuente, viola l'autonomia comunale, impedendo all'azienda di svolgere le funzioni che la legge le attribuisce, e dev'essere annullata (DTF 101 Ia 518 -520). Non è pertanto indispensabile esaminare se, come pretende il Consiglio di Stato, il Comune potrebbe far capo alla legge cantonale sui contributi di miglìoria dell'8 marzo 1971 (LCM). Può tuttavia a tal proposito osservarsi, che la LCM presuppone (art. 4) l'esecuzione, l'ampliamento o il rifacimento di un'opera pubblica, ed una plusvalenza dei fondi in conseguenza di tale esecuzione (art. 8, 10, 11 LCM), e che il diritto di imporre contributi decade entro tre anni dal compimento dell'opera (art. 14 LCM). Ne viene che, per una canalizzazione esistente da tempo, il Comune non potrebbe rivolgersi alla LCM. Se gli fosse inibito di prelevare per i nuovi allacciamenti tasse d'utilizzazione, BGE 102 Ia 397 S. 406 l'azienda dovrebbe coprire il proprio fabbisogno con l'aumento delle tasse di puro consumo. Ora, non vi sono motivi per ritenere che, emanando la LCM nel 1971 - la quale non fa che riprendere e precisare disposizioni già contenute nella cessata legge d'espropriazione - il legislatore abbia inteso modificare profondamente il regime delle aziende municipalizzate. Dato l'esito, l'esame delle ulteriori censure ricorsuali è superfluo. Spetterà al Consiglio di Stato, eventualmente, di esaminare se la prevista tassa di Fr. 0,50 il mc non sia esorbitante. Riferita a stabili d'appartamenti, come nel concreto caso, ciò non parrebbe, almeno a prima vista. Se si ritiene che attualmente il costo cubimetrico di simili edifici si aggira sui Fr. 300.-- il mc, la tassa di Fr. 0,50 sul volume corrisponde ad una tassa dell' 1,66%o sul costo della costruzione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.